

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TURCHI e ABELLI

Presentata il 20 dicembre 1968

Modifiche alle norme relative alla concessione della medaglia di benemerenzza per i volontari della seconda guerra mondiale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante modifiche alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, previsti dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, si è resa conseguente, si potrebbe dire *de jure*, la modifica dell'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, relativo alla esclusione dalla concessione della medaglia di benemerenzza per i volontari della seconda guerra mondiale.

Il citato articolo, alla lettera b), esclude difatti dalla concessione in oggetto coloro che, pur essendo stati richiamati alle armi in seguito a loro domanda, « non siano stati discriminati, ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio in formazioni della sedicente Repubblica Sociale Italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima ».

Ma già la richiamata legge 23 febbraio 1952, n. 93, all'articolo 1, comma ultimo, aveva disposto che i benefici in favore dei combattenti della seconda guerra mondiale fossero applicati anche nei confronti di coloro che, pur colpiti da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, erano stati tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare o erano rimasti feriti, mutilati o invalidi di guerra, ovvero avevano prestato servizio in zona di operazioni per

almeno 5 mesi, oppure avevano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra per fatti d'arme anteriori all'8 settembre 1943.

Né il principio era nuovo poiché aveva precedentemente informato, con l'articolo 4, comma ultimo, la legge 24 aprile 1950, n. 390, circa il riconoscimento del computo delle campagne di guerra 1940-1945 nei confronti di « coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate della sedicente Repubblica Sociale Italiana e che comunque per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943 siano stati colpiti da sanzioni disciplinari inferiori al rimprovero solenne ».

Nella fattispecie trattasi non di una « onorificenza », bensì della conferma di un particolare riconoscimento ufficiale conseguente automaticamente ad uno stato di fatto immutabile, in quanto l'annotazione di « volontario di guerra » risulta già chiaramente dai documenti militari degli interessati.

I volontari di guerra sono coloro che hanno risposto all'appello della patria in un momento particolarmente delicato così come fecero altri volontari nelle guerre dal Risorgimento in avanti e ciò a prescindere da qualsiasi altra considerazione.

Migliaia di combattenti della seconda guerra mondiale, accorsi volontariamente alle armi prima dell'8 settembre 1943, solamente

per aver successivamente giurato, aderito o fatto parte della Repubblica Sociale Italiana sono stati finora ingiustamente esclusi dal riconoscimento ufficiale della loro qualifica ed attendono da ben 20 anni un provvedimento di giustizia e la definizione di una questione a carattere e fini esclusivamente morali non comportanti alcun onere per lo Stato.

Si deve inoltre far rilevare che a suo tempo il Ministero della difesa (Ministro onorevole Andreotti) aveva espresso parere favorevole all'accoglimento di detto provvedimento.

Infine giova ricordare che l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 250, ha stabilito la cancellazione dai fascicoli personali militari (ed in modo che non ne rimanga alcuna traccia) delle punizioni irrogate in sede di discriminazione.

Tale disposizione porta quindi praticamente alla abolizione delle suddette punizioni. E dalla mancanza assoluta di alcuna loro traccia nei documenti personali deriva la materiale impossibilità di applicare al militare avente diritto alla qualifica di volontario della seconda guerra mondiale le esclusioni già previste dall'articolo 4, lettera *b*) del citato decreto legislativo del 21 aprile 1948, n. 1054.

Concludendo: ragioni di giustizia e di uniformità tra le varie disposizioni di legge disciplinanti i benefici ai combattenti ed il riconoscimento delle loro benemerienze nonché lo spirito informatore delle modifiche apportate ai fini della pacificazione nazionale confortano i proponenti sull'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) dell'articolo 4 del decreto legislativo del 21 aprile 1948, n. 1054, è sostituita dalla seguente:

« *b*) coloro che pur essendo stati richiamati alle armi in seguito a loro domanda, sottoposti poi, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ».